

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABIANI** e **PIVA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1972

Integrazioni e modifiche alla legge 8 marzo 1968, n. 152,
recante norme previdenziali per il personale degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'INADEL, con la legge 8 marzo 1968, n. 152, è venuto incontro alle reiterate richieste dei dipendenti degli enti locali circa la nuova misura di liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, elevando la percentuale da un trentesimo ad un quindicesimo dello stipendio goduto nell'ultimo anno di servizio, ammettendo al godimento del beneficio, con la conseguente riliquidazione dell'indennità, quei dipendenti che si trovavano in servizio al 1° marzo 1966, data del conglobamento totale dei noti assegni temporaneo ed integrativo.

Come era naturale e prevedibile, un grido di dolore si è levato da parte di quei dipendenti che sono stati collocati a riposo precedentemente al 1° marzo 1966, e più precisamente quelli che furono collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1965 in poi, ricorrendo da tale data il primo conglobamento parziale (assegno temporaneo).

Una categoria di dipendenti (segretari comunali e provinciali) si è particolarmente doluta del provvedimento, in quanto parte di essi è stata collocata a riposo nel breve periodo di tempo che va dall'agosto 1965 al 28 febbraio 1966. E ciò per effetto della singolare disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con la quale veniva stabilito che, ai fini della retribu-

zione annua dei suddetti funzionari riguardati dall'articolo 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ai fini del trattamento di quiescenza, venivano computati gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361, e 28 gennaio 1963, n. 20 (assegno temporaneo ed integrativo), effettuandosi così di fatto e prevenendo di pochi mesi il conglobamento totale.

Da rilevare, inoltre, che molte lagnanze sono state fatte da quei dipendenti, ai quali non sono stati ammessi a riscatto i servizi di avventiziato prestati dagli interessati che non erano in servizio all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, per cui ai detti dipendenti, nella maggioranza anziani, sono stati liquidati, all'atto della cessazione del servizio, miseri premi.

Non sono stati riliquidati i sussidi straordinari sostitutivi dell'indennità premio di fine servizio, all'atto del collocamento in quiescenza, a quei dipendenti che non avevano raggiunto i prescritti anni di servizio e di iscrizione all'INADEL. Per le suesposte ragioni e motivi, allo scopo di ovviare alle ingiuste e stridenti sperequazioni esistenti tra i dipendenti pensionati della stessa categoria e grado collocati a riposo precedentemente al 1° marzo 1966, col riconoscimento

delle vive richieste dei pensionati avventizi e di quelli che non hanno avuto riliquidato il sussidio sostitutivo dell'indennità premio, si rende opportuno e necessario, per un senso di equità e giustizia verso anziani lavoratori pensionati, apportare alcune modifi-

che ed integrazioni alla suddetta legge 8 marzo 1968, n. 152.

A tal uopo, onorevoli senatori, è stato predisposto il seguente disegno di legge, quale segno tangibile di benevola considerazione verso lavoratori anziani e meritevoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è sostituito dal seguente:

« I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1° gennaio 1965 in poi ».

Art. 2.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono inseriti i seguenti commi:

« Ai dipendenti di ruolo collocati a riposo negli anni 1963-1964 verrà raddoppiato l'ammontare del premio di fine servizio a suo tempo liquidato.

I sussidi straordinari sostitutivi dell'indennità premio, concessi ai dipendenti collocati in quiescenza dal 1° gennaio 1965 in poi, saranno riliquidati in base alle norme della presente legge ».

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è aggiunto il seguente comma:

« Sono ammessi a riscatto i servizi di avventiziato per i dipendenti che all'entrata in vigore della presente legge siano già stati collocati a riposo ».